

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE ITALIANA

L'organizzazione dell'aviazione civile comprende soggetti sia pubblici che privati, la cui azione congiunta consente al servizio pubblico del trasporto aereo di svolgersi con regolarità e sicurezza.

1 - L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Con D.P.R. 26 marzo 2001, n. 177 sono stati incorporati nel *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, le precedenti competenze del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dei lavori pubblici.

L'attuale Ministero è articolato nei seguenti dipartimenti:

- a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali;
- b) Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;
- c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo;
- d) Dipartimento per i trasporti terrestri.

Il Comando generale del Corpo della capitanerie di porto, dipende dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'espletamento delle funzioni rientranti nell'attribuzione dell'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti.

L'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture è sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

È prevista una conferenza permanente dei capi dei dipartimenti con funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attività dei dipartimenti.

La conferenza può formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.

Competono: al *Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo* (per la parte aerea) le seguenti competenze: aviazione civile e trasporto aereo; rapporti con organismi internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione, trasporto marittimo e aereo.

Il Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: *a)* Direzione per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno; *b)* Direzione per le infrastrutture della navigazione marittima; *c)* Direzione per la navigazione aerea.

La Direzione generale della navigazione aerea, fatte salve le competenze dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, svolge le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei seguenti ambiti:

- a)* indirizzo, vigilanza e controllo in materia aeronautica;
- b)* promozione di accordi comunitari ed internazionali;
- c)* programmazione ed elaborazione dei rapporti convenzionali da stipulare con gli enti vigilati;
- d)* valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale;
- e)* monitoraggio e statistiche sull'attività del trasporto aereo.

Il D.P.R. (all'art. 4 comma 3) attribuisce inoltre la competenza in ordine ai piani regolatori portuali ed aeroportuali alla Direzione generale per le trasformazioni territoriali, che rientra nella struttura del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio.

2 - L'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.).

Con il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è stato istituito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), che esercita le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione Generale dell'Aviazione Civile (DGAC) - salvo quelle attribuite al Dipartimento dell'Aviazione Civile -, al Registro Aeronautico Italiano (RAI) ed all'Ente Nazionale della Gente dell'Aria (ENGA). Esso è dotato di poteri di normazione, di certificazione, controllo, autorizzazione, ispezione e sanzione.

È un ente pubblico non economico (è prevista la sua trasformazione in ente pubblico economico), dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione.

La condotta dell'Ente deve essere conforme ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto degli indirizzi di politica comunitaria e degli impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi internazionali dell'aviazione civile.

Funzioni

Fatte salve le prerogative del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, competono all'ENAC le seguenti funzioni ed attività:

a) regolamentazione tecnica, certificazione, attività inerenti ai provvedimenti di autorizzazione, concessione e licenze, nonché coordinamento, controllo, ispezione e attività sanzionatoria nelle materie di competenza.

– progettazione, costruzione e manutenzione degli aeromobili e delle loro componenti.

– esercizio degli aeromobili, nonché espletamento delle attività di trasporto aereo, di lavoro aereo, di scuola di pilotaggio e di aviazione generale.

Quanto all'esercizio dell'aeromobile, occorre rilevare che un'impresa che voglia effettuare il trasporto aereo, deve essere in possesso di una licenza di esercizio che può essere rilasciata soltanto se è in possesso del certificato di operatore aereo (COA), rilasciato dall'ENAC, il quale attesta che l'esercente ha la capacità professionale e l'organizzazione necessaria al fine di assicurare, in condizioni di sicurezza, l'esercizio dei suoi aeromobili per le attività aeronautiche specificate nel documento stesso.

– attività lavorative del personale di terra e di volo impiegato nel campo aeronautico, nonché qualificazione dei relativi addetti, rilascio, mantenimento in esercizio, rinnovazione, sospensione, revoca e più in generale controllo dei connessi titoli e licenze;

– progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali;

– installazione, servizi ed attività aeroportuali, sicurezza operativa degli aeroporti e delle aviosuperfici, sicurezza del volo e del trasporto aereo, facilitazioni aeronautiche (nell'accezione inglese facilitation);

– prevenzione e contenimento dell'inquinamento acustico ed ambientale, compreso quello elettromagnetico.

b) proposta e partecipazione alle attività di indirizzo, programmazione e garanzia dello sviluppo del sistema di trasporto aereo ed aeroportuale;

c) tenuta del registro aeronautico nazionale e pubblicazione del registro degli aeromobili civili (vedi appresso RAN).

d) tenuta dei registri e degli albi del personale navigante e degli altri operatori del settore nelle forme previste dal codice della navigazione o dalle altre leggi speciali, nonché accertamento delle infrazioni disciplinari ed applicazione delle relative sanzioni. (vedi appresso l'Albo della gente dell'aria);

e) attività di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo, con l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e con l'aeronautica militare, nell'ambito delle rispettive competenze, in materia di regolamentazione dei servizi di comunicazione, navigazione, sorveglianza e gestione del traffico aereo, anche con riferimento all'impiego dei satelliti e di nuove tecnologie;

f) rapporti con enti, società ed organizzazioni nazionali ed internazionali, operanti nel settore dell'aviazione civile e rappresentanza con unità operative presso le organizzazioni internazionali, anche su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione;

g) partecipazione, anche su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, alle attività nazionali ed internazionali, comprese quelle inerenti alla predisposizione degli accordi internazionali e bilaterali ed elaborazione della normativa di adeguamento ai principi e alle disposizioni nazionali ed internazionali nelle materie di competenza dell'Ente;

h) elaborazione delle proposte di pianificazione e di sviluppo del sistema aeroportuale nazionale e del sistema del trasporto aereo, individuando le relative fonti finanziarie;

i) regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi d'intervento e dei piani d'investimento aeroportuale, razionalizzazione e modifiche delle procedure e di altre attività in materia di servizi aeroportuali nonché affidamento dei servizi aeroportuali e relative concessioni;

l) razionalizzazione e modifiche delle procedure e di altre attività in materia di servizi aeroportuali, nonché affidamento dei servizi aeroportuali e relative concessioni;

m) eventuale partecipazione all'attività di gestione degli aeroporti di preminente interesse turistico e sociale ovvero strategico-economico;

n) affidamento, nelle forme previste dalla normativa vigente, dei beni del demanio aeroportuale, nonché apposizione dei vincoli di competenza nelle zone limitrofe agli aeroporti;

o) definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

p) definizione dei parametri per la determinazione della capacità aeroportuale ai fini dell'attività di gestione delle bande orarie nonché assegnazione e gestione delle bande orarie, negli aeroporti in cui le relative competenze non siano affidate ad altri organismi;

q) esame delle problematiche economiche del trasporto aereo anche a livello internazionale, nonché istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali, in attuazione anche delle direttive del Ministro;

r) attività di ricerca, studio e promozione nel settore dell'aviazione civile;

s) consulenza tecnica, giuridica, economica ed operativa; formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale, attività peritale, nonché certificazione dei sistemi di qualità, nel settore dell'aviazione civile;

t) ogni altra attività nel settore dell'aviazione civile che non sia riservata per legge alla esclusiva competenza di altri soggetti.

Tra le funzioni di controllo tecnico, si segnalano il controllo *sulle costruzioni degli aeromobili, l'attività di certificazione e di omologazione.*

Il controllo *sulle costruzioni* degli aeromobili ha per oggetto l'organizzazione tecnica dell'impresa costruttrice e specialmente le attrezzature, i procedimenti in essa impiegati, gli aeromobili, i gruppi moto-propulsori, le installazioni, gli equipaggiamenti, gli accessori e parti in genere. Attività questa che dimostra l'incisività dell'azione svolta dall'ente dal momento genetico della costruzione e del collaudo fino alla fase dell'esercizio.

L'*attività di certificazione* consiste nel rilasciare agli interessati certificati che attestano le idoneità previste dal regolamento tecnico e dalle norme JAR. Tra queste meritano menzione i certificati di idoneità tecnica per le ditte di costruzione e di manutenzione, per gli esercenti, per gli aeromobili, le parti di essi ed i materiali impiegati, il certificato di omologazione e di navigabilità.

L'*attività di omologazione* implica, oltre l'approvazione del progetto, la vigilanza sulla costruzione, l'effettuazione di prove a terra ed in volo per accertare che l'aeromobile, i motori, gli accessori rispondano ai requisiti prescritti che devono essere inseriti nei manuali di istruzione e di impiego dell'aeromobile ed infine, l'effettuazione di un periodo di impiego sperimentale. Il risultato positivo di questi accertamenti, che conclude la fase di collaudo, consente l'omologazione dell'aeromobile e quindi l'esistenza dei necessari requisiti per il rilascio del certificato di navigabilità e cioè dell'idoneità dell'aeromobile alla navigazione.

I certificati ed ogni altra attestazione tecnica rilasciata dall'ENAC, fanno fede fino a prova contraria.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col *Ministro dell'economia e finanze* ed il Ministro della difesa, stipula con l'ENAC un contratto di programma della durata di tre anni che, oltre a definire i limiti dell'esercizio delle funzioni in relazione alle attribuzioni dell'Ente, in particolare disciplina:

a) i servizi che l'Ente svolge in proprio e quelli che possono essere concessi in appalto o in gestione a terzi;

b) le prestazioni relative ai servizi istituzionali affidati all'Ente;

c) gli obiettivi ed i parametri di qualità dei servizi resi all'utenza;

d) i rapporti con enti, società, e organismi nazionali e internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile;

e) l'attività di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo;

f) la partecipazione dell'Ente all'attività di programmazione normativa, anche per l'adeguamento della legislazione nazionale del settore ai parametri concordati in sede comunitaria ed internazionale;

g) l'eventuale erogazione di contributi, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, diretti ad assicurare l'equilibrio economico della gestione di aeroporti con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri, che rivestono rilevante interesse sociale o turistico ovvero strategico - economico.

Organi dell'Ente

Gli organi dell'E.N.A.C. sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti ed il direttore generale.

Il presidente. È scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo ed all'aviazione, ha la rappresentanza legale dell'E.N.A.C., presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia. Rimane in carica quattro anni e la nomina è rinnovabile una sola volta.

Il presidente propone al consiglio di amministrazione la definizione degli obiettivi e dei programmi da realizzare nell'esercizio della funzione di indirizzo e programmazione dell'Ente.

Ed inoltre:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, predisponendo, sentito il direttore generale, l'ordine del giorno delle relative riunioni;

b) sottoscrive, previo conforme delibera del consiglio di amministrazione, il contratto di programma;

c) sottopone al consiglio di amministrazione il progetto di bilancio e di consuntivo con allegate le relazioni di accompagnamento e le note informative secondo quanto proposto dal direttore generale;

d) riferisce al consiglio di amministrazione in merito alla rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

e) presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cui trasmette le deliberazioni soggette ad approvazione.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, è sostituito da un consigliere di amministrazione dallo stesso designato.

Il consiglio di amministrazione. È composto dal presidente e da sei membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio rimane in carica quattro anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta.

Esercita competenze tra le quali:

– determina, su proposta del presidente, gli obiettivi ed i programmi da attuare e adotta le direttive generali per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, verificandone altresì l'attuazione;

– delibera in ordine alla definizione e modifiche dello statuto, del regolamento amministrativo-contabile, del contratto di programma, del regolamento di organizzazione e del personale, anche dirigenziale, del regolamento delle tariffe per le prestazioni di servizi e degli altri regolamenti necessari al funzionamento e all'espletamento dei compiti dell'Ente;

– delibera i bilanci, con le modalità indicate nel regolamento amministrativo-contabile;

– previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delibera sulle dotazioni organiche del personale e adotta i provvedimenti di costituzione e soppressione delle strutture centrali e territoriali dell'organizzazione dell'Ente, nonché delle unità operative in ogni ambito interno ed internazionale;

– provvede, su proposta del presidente sentito il direttore generale, alla nomina e al conferimento delle funzioni al vice direttore generale che coadiuva il direttore generale, nonché alla fissazione dei parametri di determinazione degli emolumenti ad esso spettanti;

– nomina i membri dei comitati istituiti ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente statuto;

– ratifica i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio dell'azione amministrativa dell'Ente, adottati in caso di urgenza dal direttore generale.

Il collegio dei revisori dei conti. Esplica il controllo sull'attività dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile. È nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, rimane in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi, dei quali uno scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e finanze, e tre membri supplenti.

Il direttore generale. È nominato per la durata di cinque anni con possibilità di conferma per non più di una volta, con le stesse procedure del consiglio di amministrazione ed è scelto tra soggetti di comprovata capacità tecnico-amministrativa.

Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio o dallo statuto.

Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, che devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale. La nomina, il conferimento delle relative funzioni, i parametri di determinazione degli emolumenti sono attribuiti dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale.

I componenti degli organi dell'Ente, a pena di decadenza, non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza nelle imprese nel settore di competenza dell'Ente.

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'E.N.A.C.

L'E.N.A.C. può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Lo statuto dell'E.N.A.C., deliberato dal consiglio di amministrazione, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e per la funzione pubblica.

Lo statuto in particolare, stabilisce:

- a) le cause di incompatibilità, di decadenza e revoca dei componenti degli organi dell'ente;
- b) l'articolazione territoriale dell'Ente;
- c) le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione dell'Ente;
- d) le competenze dei dirigenti e degli appartenenti al ruolo professionale;
- e) i principi di organizzazione ed i criteri di funzionamento in relazione all'esecuzione degli obblighi di servizio imposti all'Ente;
- f) i criteri e le modalità di reclutamento del personale;
- g) l'istituzione di un Comitato consultivo tecnico economico e giuridico, presieduto dal direttore generale dell'Ente, o da un suo delegato;
- h) l'istituzione di un Comitato consultivo degli operatori ed utenti del settore per la pianificazione e concertazione dello sviluppo del sistema aeroportuale e per la verifica della compatibilità economica della misura dei canoni e dei diritti aeroportuali in relazione alla destinazione degli stessi, nonché per la definizione dei livelli di qualità dei servizi resi agli utenti;
- i) i criteri per l'elaborazione del regolamento del personale, anche dirigenziale, ed ogni altra disposizione necessaria a garantire un efficiente funzionamento dell'Ente ed il perseguimento dell'interesse pubblico.

Il Personale

Il personale è articolato in quattro aree di attività: dirigenziale, professionale, operativa e tecnico- economico- amministrativa.

Patrimonio e fonti di finanziamento

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili per l'esercizio delle attività istituzionali, dai beni del demanio aeroportuale assegnati a titolo gratuito all'Ente per il successivo affidamento in gestione, dai beni mobili ed immobili già appartenenti al Registro aeronautico italiano ed all'Ente nazionale della gente dell'aria.

Le fonti di finanziamento sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento dei compiti di istituto dell'Ente ed all'attuazione del contratto di programma, dalle tariffe per le prestazioni di servizi, dai proventi derivanti da canoni per le concessioni aeroportuali, dalle sanzioni pecuniarie a carico degli operatori aeroportuali e dai proventi derivanti da entrate diverse.

Vigilanza governativa

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sull'attività dell'E.N.A.C. (vedi nota) (1).

La struttura organizzativa dell'Ente

La struttura dell'Ente è basata su logiche organizzative orientate ad assicurare la massima flessibilità operativa e si articola, in relazione alle esigenze funzionali dirette a garantire efficacia, efficienza, economicità dell'azione amministrativa e dei servizi resi all'utenza, in struttura centrale e territoriale.

Struttura della Presidenza. Le unità organizzative della presidenza che svolgono funzioni di supporto sono: servizio per le relazioni esterne, servizio Nato-Ueo, il servizio per la pianificazione strategica, Consigliere per le relazioni internazionali.

(1) L'art. 11 del d.l. 25 luglio 1997, n. 250, così recita:

..... 2) In particolare, compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: a) emanare le direttive generali per la programmazione dell'attività dell'Ente; b) stabilire gli indirizzi generali in materia di politica tariffaria; c) approvare le proposte di pianificazione e di sviluppo del sistema aeroportuale nazionale; d) vigilare che l'attività dell'Ente corrisponda ai fini pubblico-istituzionali e si attui con criteri di efficienza, economia e sicurezza, nel rispetto delle direttive generali impartite ed in conformità agli impegni assunti con il contratto di programma; e) sciogliere gli organi di amministrazione e nominare un commissario straordinario per la gestione dell'Ente in caso di gravi e reiterate violazioni, accertate nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera d);

3) Le delibere del consiglio di amministrazione aventi un rilevante contenuto strategico o programmatico, i provvedimenti concernenti la definizione delle piante organiche ed il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali, i provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare divengono efficaci se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ne chiede il riesame entro venti giorni dalla loro ricezione, ovvero in tale ipotesi, qualora il consiglio di amministrazione confermi la deliberazione a maggioranza assoluta. In ogni caso, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti annulla le delibere in contrasto con gli indirizzi di politica generale del Governo o con le disposizioni contenute nel contratto di programma.

4) Sono sottoposte all'approvazione delle competenti autorità vigilanti le modifiche dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità, le partecipazioni a società, enti e consorzi, gli accordi con organismi internazionali, nonché i bilanci di esercizio.

Strutture della direzione generale. Le unità organizzative della direzione generale che svolgono funzioni di supporto anche agli altri servizi ed uffici dell'ente sono: coordinamento attività legale, coordinamento organizzazione e sistemi, servizio aviazione generale, servizio di controllo tecnico ispettivo, servizio studi e programmazione, servizio normativa tecnica, servizio relazioni sindacali ed ufficio relazioni con il pubblico.

Nell'ambito dell'ente, sono state istituite le seguenti strutture di area:

a) *Area regolamentazione sicurezza volo.* È costituita dai seguenti servizi: ricerca e fattore umano per la sicurezza, licenze aeronautiche, manutenzione e produzione, medicina aeronautica, operazioni di volo, prodotti aeronautici, registrazione aeromobili e dall'ufficio aviazione generale.

b) *Area infrastrutture aeroportuali.* È costituita dai seguenti servizi: costruzioni, operatività, progetti, e dagli uffici aviazione generale e pianificazione aeroportuale.

c) *Area gestioni aeroportuali.* È costituita dai seguenti servizi: gestioni in concessione, servizi aeroportuali e dall'ufficio gestioni dirette.

d) *Area trasporto aereo.* È costituita dai seguenti servizi: vigilanza, prevenzione di polizia e procedure aeroportuali, licenze, concessioni e autorizzazioni e dall'ufficio accordi di traffico;

e) *Area coordinamento circoscrizioni territoriali.* È articolata in ventuno circoscrizioni aeroportuali;

f) *Area sistema circoscrizionale aeroportuale di Roma e di Milano.*

1 - L'area del sistema direzionale di Roma e della circoscrizione aeroportuale di Roma Fiumicino comprende i seguenti servizi: circoscrizione aeroportuale di Roma Ciampino, circoscrizione aeroportuale di Roma Urbe, sicurezza volo di Roma, sicurezza volo di Napoli ed infrastrutture aeroportuali.

2 - L'area del sistema direzionale di Milano e della circoscrizione di Milano Malpensa comprende i seguenti servizi: circoscrizione aeroportuale di Milano Linate, sicurezza volo di Milano, infrastrutture aeroportuali e dagli uffici sicurezza volo di Torino e di Venezia.

g) *Area risorse umane e sviluppo organizzativo.* È costituita dai seguenti servizi: amministrazione del personale, sviluppo risorse umane e organizzazione e dall'ufficio logistica.

h) *Area amministrazione e finanza.* Comprende i seguenti servizi: contabilità e bilancio, gestione finanziaria e l'ufficio contratti e patrimonio.

i) *Area organizzazione e sistemi.* È costituita dai seguenti servizi: gestione sistemi informatici e telematici, sviluppo e dall'ufficio metodi, procedure, processi e flussi documentali.

l) Area legale. Comprende i seguenti servizi: albo gente dell'aria, contenzioso e gli uffici consulenza e controversie e conciliazioni.

Il Registro Aeronautico Nazionale

Al Registro Aeronautico Nazionale (RAN) compete la tenuta del registro generale, il rilascio del certificato di immatricolazione e documenti di bordo, la trascrizione dei diritti reali sugli aeromobili, i passaggi di proprietà, le ipoteche aeronautiche, le dichiarazioni di esecenza. Nella sostanza svolge le funzioni di Pubblico registro degli aeromobili. Il codice (art.752) prevede come regola generale che non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati. È tuttavia prevista una deroga mediante decreto motivato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (Vedi Capitolo XI pag. 113).

L'Albo della gente dell'aria

Per gente dell'aria s'intende quelle persone che prestano un'attività professionale al servizio della navigazione aerea e delle industrie aeronautiche inquadrare nelle rispettive categorie:

- a) il personale di volo;
- b) il personale addetto ai servizi di terra;
- c) il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche;
- c-bis) il personale addetto al controllo del traffico aereo.

Il personale di volo ed il personale addetto ai servizi a terra, quest'ultimo limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo in concessione, deve essere provvisto di licenze, attestati ed abilitazioni.

Devono essere inoltre provvisti di licenze attestati ed abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attività di pilota o di paracadutista.

Il personale di volo si distingue in tre categorie:

- 1) personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
- 2) personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo;
- 3) personale addetto ai servizi complementari di bordo.

Il personale addetto ai servizi a terra comprende:

- 1) il caposcalo e l'altro personale non di volo delle imprese di trasporto aereo;
- 2) il personale non di volo delle imprese di lavoro aereo;
- 3) il personale non di volo delle scuole di volo;
- 4) il personale addetto ai servizi degli aerodromi.

Il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche comprende:

- 1) gli ingegneri aeronautici;
- 2) i periti aeronautici.

Il personale di volo delle prime due categorie è iscritto in albi nazionali, mentre quello della terza categoria è iscritto in apposito registro.

Il personale addetto al servizio pubblico di informazioni al volo non gestito direttamente dall'azienda autonoma di assistenza al volo ed il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche, sono iscritti in due distinti albi nazionali.

Il personale addetto al controllo del traffico aereo ed il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'ENAV sono iscritti in due appositi albi nazionali tenuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Requisiti per l'iscrizione negli albi e nel registro

Possono conseguire l'iscrizione negli albi e nel registro della gente dell'aria i cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare l'iscrizione di italiani non appartenenti alla Repubblica, negli albi e nel registro.

Gli stranieri possono essere iscritti solo nei casi e alle condizioni stabilite in convenzioni internazionali, ovvero previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Per quanto riguarda i documenti di lavoro della gente dell'aria, il codice della navigazione prevede che il personale di volo sia munito di un libretto di iscrizione, così come il personale addetto al servizio pubblico di informazioni di volo in concessione. Il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche è munito di un certificato di iscrizione. Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro, sono stabiliti dal regolamento.

I titoli professionali del personale di volo della prima categoria sono:

a) per il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico: comandante, navigatore, pilota;

b) per il personale addetto alla guida e al pilotaggio degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico: collaudatore, istruttore, pilota di lavoro aereo.

I titoli professionali del personale di volo della seconda categoria sono:

a) per il personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico: tecnico di volo;

b) per il personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico: tecnico di volo per i collaudi.

I titoli professionali del personale di volo della terza categoria sono:

per il personale addetto ai servizi complementari di bordo di aeromobili in servizio di trasporto pubblico, con compiti di pronto soccorso ai passeggeri e di emergenza: assistente di volo, tecnico di bordo, assistente commerciale e categorie similari.

Il titolo professionale del personale addetto ai servizi a terra è: per il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo in concessione: operatore radiotelefonista di stazione aeronautica.

I titoli professionali presuppongono il possesso di licenze, attestati e abilitazioni necessari per l'esercizio dell'attività relativa.

La natura giuridica dell'atto di iscrizione

La prevalente dottrina e giurisprudenza, ritengono che l'atto di iscrizione sia un atto vincolato, nel senso che la pubblica amministrazione non ha al riguardo poteri discrezionali, in quanto deve limitarsi soltanto ad accertare l'esistenza dei requisiti stabiliti dal regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria o da eventuali altre disposizioni di legge.

Si ritiene, pertanto, che il soggetto il quale richiede l'iscrizione abbia un diritto soggettivo ad ottenerla (1).

(1) Confronta LEFEBVRE - PESCATORE, *op. cit.*, pag. 122.

L'Ente Nazionale di Assistenza al Volo è stato trasformato a partire dal 1° gennaio 2001 in società per azioni. (1)

Essa ha per oggetto l'esercizio dei servizi di assistenza al volo, dei sistemi e della attività di sviluppo, produzione, erogazione, vendita ed esportazione dei servizi della navigazione aerea in Italia e all'estero e qualsiasi attività comunque connessa o complementare.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale, l'ENAV garantisce la sicurezza della navigazione aerea, contribuisce all'efficienza del sistema nazionale dei trasporti e garantisce l'accesso al sistema di navigazione aerea a tutte le categorie di utenza, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano. In particolare:

a) eroga servizi di controllo della circolazione aerea, di informazione al volo, consultivi e di allarme, di meteorologia e climatologia, di informazione aeronautica, di telecomunicazioni aeronautiche, di radio-navigazione e radio-diffusione;

b) promuove ed attua iniziative di interesse nazionale nei settori sistematici della navigazione aerea, del controllo della circolazione aerea e della sicurezza delle operazioni del volo;

c) cura lo studio e la ricerca sui sistemi di navigazione, il potenziamento degli impianti di assistenza al volo in correlazione anche alla realizzazione del piano generale dei trasporti e del piano generale degli aeroporti;

d) provvede alla formazione e all'addestramento di personale aeronautico specialistico interno od esterno, proprio o di terzi, ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale impiegato;

e) produce la cartografia aeronautica;

f) provvede al controllo in volo delle procedure operative e delle radio-misure e degli apparati di radio-navigazione, nonché alla certificazione degli impianti;

g) cura la conduzione tecnica e la manutenzione degli impianti;

(1) A seguito della legge 21 dicembre 1996, n. 665 e dell'art. 35 comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144 che ha prorogato il termine al 31 dicembre 2000. Il capitale sociale iniziale è di 1.121.744.385 euro pari a lire duemilacentosettantaduemiliardi, rappresentato da 1.121.744.385 azioni ordinarie del valore nominale 1 euro ciascuna, di cui al momento della costituzione è unico azionista il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

h) opera nel settore della navigazione multimodale terrestre e satellitare (come il GNSS (Global Navigazion Satellite System), partecipando ai programmi europei di ricerca e sviluppo nel settore.

Le tasse per i servizi in rotta, previste dalle leggi 441/77 e 160/89, oggi costituiscono per l'ENAV tariffe di servizio. Sotto questo profilo (accertamento, riscossione e distribuzione delle tariffe per i servizi in rotta) si veda l'EUROCONTROL.

Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri che è investito dai più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi societari.

Al consiglio di amministrazione compete l'individuazione delle strategie aziendali e verifica dei relativi risultati.

Amministratore delegato

È nominato dal consiglio di amministrazione al quale vengono delegati i poteri e le attribuzioni ritenute più opportune. Compete all'amministratore delegato nominare un direttore generale definendone mansioni e attribuzioni. Quest'ultimo partecipa con funzioni consultive alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il Presidente

Ha poteri di rappresentanza della società, presiede l'assemblea, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, a terzi nonché la firma sociale, spettano sia al presidente del consiglio di amministrazione sia all'amministratore delegato.

Collegio sindacale

L'assemblea nomina il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi, fra i quali elegge il presidente, e da due supplenti.

L'uso dello spazio aereo è disciplinato dal D.P.R. 27 luglio 1981, n. 484, ecco alcuni dei punti salienti (1).

Spazi aerei

Lo spazio aereo sottoposto alla sovranità nazionale, quello posto al di sopra delle acque internazionali sulla base di accordi regionali di navigazione aerea, nonché le parti di spazio aereo extraterritoriale attribuite all'Italia in base agli accordi internazionali, si suddivide, ai fini dei servizi di assistenza al volo in generale e di quelli del traffico aereo in particolare, in spazio aereo controllato secondo le definizioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ed in spazio aereo non controllato. In detti spazi i servizi di assistenza al volo sono assicurati dall'Ente nazionale di assistenza al volo e dall'Aeronautica militare secondo quanto dispone il presente decreto (art. 1).

Tipi di traffico

Il traffico aereo civile ed il traffico aereo militare, il quale segue le procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, prendono il nome di traffico aereo generale. Il traffico aereo militare che non segue le procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, prende il nome di traffico aereo operativo militare (art. 2).

Spazi aerei di competenza dell'Ente nazionale di assistenza al volo

Gli spazi aerei di competenza dell'ENAV sono i seguenti:

- a) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti civili;
- b) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti militari aperti al traffico aereo civile di cui alla Tabella B) della legge 22 dicembre 1979, n. 635;
- c) aerovie ed aree terminali di controllo;
- d) spazi aerei non controllati, ai fini del traffico aereo generale.

(1) Vedi DE STEFANI «L'azienda autonoma di assistenza al volo pagg. 16, 33 e seguenti».

Entro gli spazi aerei di cui sopra, i servizi di assistenza al volo di competenza sono forniti dall'ENAV con gli opportuni coordinamenti (art. 3).

Spazi aerei di competenza dell'Aeronautica militare

Gli spazi aerei di competenza dell'Aeronautica militare sono i seguenti:

a) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti militari e militari aperti al traffico aereo civile, non compresi nella Tabella B) di cui alla legge 22 dicembre 1979, n. 635;

b) rotte, corridoi e livelli necessari per il traffico aereo operativo-militare;

c) zone riservate alle operazioni militari;

d) spazi aerei non controllati, ai fini del traffico aereo operativo militare.

Entro gli spazi aerei di cui al precedente comma, i servizi di assistenza al volo di competenza sono forniti dall'Aeronautica militare, con gli opportuni coordinamenti e nel rispetto della normativa ICAO per quanto concerne il traffico aereo generale (art. 4).

Accordi particolari

I servizi di assistenza al volo nelle zone di aerodromo e di avvicinamento sugli aeroporti militari, su quelli militari aperti al traffico aereo civile, oppure su aeroporti civili, per esigenze operative di difesa, funzionali o di sicurezza, possono essere delegati per l'esercizio, in tutto e in parte, rispettivamente, all'Ente nazionale di assistenza al volo ed all'Aeronautica militare, previ accordi particolari tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero della difesa che dovranno definire, tra l'altro, anche le relative responsabilità. Ferme restando le proprie competenze contenenti la direzione dei servizi, l'Aeronautica militare e l'Ente nazionale di assistenza al volo possono chiedere l'utilizzazione, a tempo determinato, di personale, rispettivamente, civile e militare, per far fronte a specifiche esigenze connesse con i servizi di assistenza al volo, sulla base della disciplina contenuta in accordi particolari. Gli accordi di cui ai precedenti commi sono approvati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art. 5).

Il traffico aereo in emergenza, sia generale che operativo militare, ha la priorità su ogni tipo di traffico in tutti gli spazi aerei.

Il traffico aereo operativo militare, svolto per esigenze reali di difesa dello spazio nazionale o per soccorso, ha la priorità su ogni altro tipo di traffico, ad eccezione di quello di emergenza di cui al precedente comma, in tutti gli spazi aerei (art 6).

5 - L'AEREO CLUB D'ITALIA

L'Acereo Club d'Italia è un ente di diritto pubblico con sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa e, per lo sport aereo, con il Ministero del turismo e dello spettacolo. Esso, poiché esercita un'attività sportiva, è una federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) ed è l'unico ente nazionale che rappresenta l'Italia presso la Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.).

Genericamente possiamo dire che l'Acereo Club d'Italia promuove, disciplina e coordina le attività esplicate da privati nel campo aeronautico. In particolare:

1) promuove la formazione aeronautica della gioventù, favorisce la diffusione della cultura aeronautica e incoraggia lo studio dei problemi relativi;

2) favorisce lo sviluppo del turismo e dello sport aereo e può organizzare manifestazioni aeronautiche sportive, turistiche e di propaganda internazionale, incoraggia e può organizzare quelle a carattere nazionale;

3) esamina e approva i programmi ed i regolamenti di ogni pubblica manifestazione aeronautica sportiva, turistica e di propaganda e ne controlla l'organizzazione e lo svolgimento;

4) svolge anche direttamente, su decisione del Consiglio federale, attività didattica nei vari settori aeronautici a cura in generale che tale attività sia svolta secondo un indirizzo uniforme e che i mezzi all'uopo disponibili siano impiegati col maggiore rendimento tecnico-economico, evitando dispersioni;

5) patrocina e tutela gli interessi aeronautici nei diversi campi di attività sportiva, turistica e di propaganda;

6) esercita il potere sportivo aeronautico previsto dal codice sportivo della Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.) e dal regolamento sportivo nazionale;

7) su richiesta del Ministero della difesa, cura l'allenamento dei piloti militari in congedo.

Gli enti che possono far parte dell'Aereo Club d'Italia si dividono in enti federati ed enti aggregati.

In ogni provincia non possono essere istituiti più di un Aereo Club.

Nell'ambito della provincia possono essere istituite sezioni dipendenti dell'Aereo Club provinciale.

Gli organi dell'Aereo Club d'Italia sono: l'assemblea, il consiglio federale, il presidente, il comitato esecutivo, il collegio dei probiviri ed il collegio dei revisori dei conti (1).

A seguito della legge 25 marzo 1985, n. 106 che regola la disciplina del volo da diporto o sportivo e del suo regolamento di esecuzione (D.P.R. 25 marzo 1985, n. 106), all'Aereo Club d'Italia sono state affidate una serie di competenze, tra le quali: l'identificazione degli apparecchi mediante apposita targa metallica per essere ammessi alla circolazione; l'attività preparatoria per l'uso degli stessi e la relativa certificazione; rilascio dell'attestato di idoneità per poter esercitare l'attività di volo; rilascio dell'attestato di idoneità a svolgere l'attività di istruttore.

(1) Per la completa normativa sull'argomento vedi DE STEFANI, *Manuale sulle infrazioni*, voce «Acroclub d'Italia».